

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2008716**
Data: **01/12/2016**

Oggetto: **dichiarazione IVA anno 2016 al 28 febbraio 2017.**
Allegati: **NO**

DICHIARAZIONE IVA ANNO 2016 AL 28 FEBBRAIO 2017

Gentile Associato,

con la presente si vuole richiamare l'attenzione sulla sostanziale novità legata al termine di presentazione della dichiarazione iva per l'anno 2016 che comporterà per il contribuente l'onere di anticipare l'elaborazione dei dati necessari per la redazione della dichiarazione iva.

Il D.L. n. 193 del 22/10/2016 (approvato con modificazioni dal Senato e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) - c.d. Decreto fiscale – all'art. 4, comma 4, lettera c) stabilisce che la dichiarazione annuale IVA dovrà essere presentata:

➤ per l'anno d'imposta 2016, nel mese di febbraio 2017;

➤ a decorrere **dal periodo d'imposta 2017**, tra il 1° febbraio e il **30 aprile** dell'anno successivo.

La diversificazione dei termini trova giustificazione negli obblighi fissati dalla direttiva 2006/112/CE in materia di IVA.

Come noto, fino all'anno d'imposta 2015 è stato concesso ai soggetti passivi con periodo d'imposta "solare" ai fini delle imposte dirette, di presentare la dichiarazione IVA anche in forma unificata, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi (ossia entro il 30/09), a condizione che fosse effettuata la comunicazione annuale dei dati IVA entro la fine del mese di febbraio.

Con la Legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 641 della Legge n. 190 del 23/12/2014) e con le modifiche di cui al D.L. n. 192 del 31/12/2014, la disciplina della presentazione della dichiarazione IVA prevista fino all'anno d'imposta 2015 è, quindi, stata ridefinita stabilendo come **unico termine** di presentazione quello della **fine di febbraio**.

Il suddetto termine risulterà, tuttavia, efficace per il solo anno di imposta 2016 (dichiarazione IVA 2017), mentre per i successivi periodi d'imposta varrà il termine del 30 aprile, secondo il disposto del D.L. n. 193/2016.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ribadisce, quindi, che per l'anno d'imposta 2016 la dichiarazione iva dovrà essere presentata

ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2017

ciò comporterà un notevole anticipo dei tempi necessari per predisporre la documentazione necessaria alla redazione della dichiarazione iva, per quanto riguarda, in particolare, i **dati di dettaglio** (ci si riferisce in particolare alle cessioni di beni ammortizzabili, distinzione degli acquisti tra acquisti di beni ammortizzabili, beni strumentali non ammortizzabili, beni destinati alla rivendita o alla produzione di beni/servizi, prospetto plafond, ripartizione delle operazioni imponibili tra consumatori finali e verso soggetti IVA, indicazione degli estremi delle dichiarazioni di intento ricevute, ecc.).

Cordiali saluti.

Per **AGISCO**

Studio Bondavalli

Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445

Mail
segreteria@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it
Web
www.assoagisco.it